



www.poliziamunicipale.it

www.poliziamunicipale.it

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
Direzione Generale Motorizzazione
Divisione 5

Prot. n. 19540

26 LUG. 2013

RACCOMANDATA A/R

Al Comune di Ferrara
Settore Finanze Bilancio
Servizi tributari
Via Monsignor Luigi Mavernà n.4
44122 FERRARA
(rif. nota prot. n. 56659 del 9/7/2013)

Al Comune di Cordignano
Ufficio Polizia Locale
Via Vittorio Veneto, 2
31016 Cordignano (TV)
(rif. PEC prot. n. 9168 del 17/7/2013)

Al Comune di Bellizzi
Corpo di Polizia Municipale
via D. Manin, 23 (Casa Comunale)
84092 Bellizzi (SA)
(rif. nota prot. n. 12303 del 23/7/2013)

e.p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Ufficio legislativo del Ministro
per la pubblica amministrazione
e la semplificazione

Ministero dell'economia e finanze
Ufficio legislativo
Via XX Settembre, 97
00187 ROMA

www.poliziamunicipale.it



**Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti**

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE E I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione 7 - Centro elaborazione dati

Prot. : V00862/H3 del 16/08/13

COMUNE DI VERONA - POLIZIA MUN.LE

VIA DEL PONTIERE 32

37122 VERONA (VR)

OGGETTO: Utenza del servizio di informatica del Centro di Elaborazione Dati.
D.P.R. 28 settembre 1994, n. 634

Facendo seguito a quanto rappresentato con nota prot. n. 207673 del 30/07/13 circa l'accessibilità gratuita alle banche dati tra pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di compiti istituzionali e di controllo delle autodichiarazioni e certificazioni, nonché ad un'attenta disamina del contenuto del parere espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Legislativo con nota n. 189/13/UL del 23 giugno scorso, si fa presente che questa Amministrazione ha formalizzato la propria posizione sul punto con nota prot. n. 19540 del 26/07/2013, che si allega in copia, ai cui contenuti si fa integrale rinvio.

IL DIRETTORE
(dr. Ing Alessandro Calchetti)

A.N.C.I.
Associazione Nazionale Comuni Italiani
Via dei Prefetti, 46
00186 ROMA

www.poliziadimunicipale.it

OGGETTO: Accessibilità gratuita alle banche dati tra pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di compiti istituzionali e di controllo delle autodichiarazioni e certificazioni.

In esito a quanto rappresentato da codeste Amministrazioni con le note a riferimento ed a seguito di attenta disamina del contenuto del parere espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Legislativo con nota n. 189/13/UL del 23 giugno 2013 concernente l'argomento in oggetto, corre l'obbligo di precisare quanto segue.

L'attuale disciplina in materia di accesso all'utenza dei dati del CED della Motorizzazione trova il proprio fondamento nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni (di seguito codice della strada): infatti, l'articolo 225 del codice della strada istituisce, ai fini della tutela della sicurezza stradale, l'archivio nazionale dei veicoli e l'anagrafe degli abilitati alla guida, mentre l'articolo 226 ne stabilisce la relativa organizzazione.

In particolare, i commi 7 e 12, dell'articolo 226 individuano i soggetti su cui ricade l'obbligo di fornire i dati necessari a popolare detti archivi, e cioè il Dipartimento dei trasporti terrestri, il PRA, gli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale nonché le compagnie di assicurazione. Il comma 13 del medesimo articolo 226 rinvia invece al regolamento di esecuzione del citato codice, per la specificazione dei contenuti, le modalità di impianto, di tenuta e di aggiornamento degli archivi e dell'anagrafe in argomento.

Detto regolamento, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, all'articolo 402, comma 9, specifica: *"Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 156, relativo all'ammissione alle utenze del servizio di informatica del CED della Direzione generale della M.C.T.C., deve essere modificato al fine di far fronte, sia attraverso le maggiorazioni dei canoni dei corrispettivi sia attraverso l'istituzione dei diritti aggruppati correlati alla quantità di informazioni richieste, ai maggiori oneri derivanti dai commi precedenti"*.

A ciò si è provveduto con il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, il cui articolo 1, comma 2, stabilisce che *"Gli organi costituzionali, giurisdizionali e le amministrazioni centrali possono usufruire gratuitamente delle informazioni necessarie per gli specifici compiti d'istituto."*

Per quanto riguarda invece gli utenti esclusi dal regime di gratuità, l'articolo 10 dello stesso decreto suddivide i medesimi in *"categoria A: aziende di Stato aventi autonomia di bilancio e di gestione; amministrazioni regionali, provinciali, comunali... (omissis)..."* e *"categoria B: persone fisiche e giuridiche, associazioni ed enti non compresi nella categoria A"*.

Tali soggetti sono tenuti alla corresponsione dei canoni e dei corrispettivi nella misura di cui al medesimo articolo 10 e con le modalità di cui al successivo articolo 11: trattasi, evidentemente, di quelle *"norme speciali che prevedono l'accesso a titolo oneroso alle predette banche dati da parte delle p.a. richiedenti"* la cui esistenza, non a caso, la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri non esclude categoricamente, limitandosi a riferire che *"non risultano"*.

Infatti, alla luce di quanto sopra rappresentato, non v'è chi non veda come dal complesso delle disposizioni normative sopra delineate emerga, con chiarezza e palmare evidenza, il regime di specialità a cui il legislatore ha voluto fosse sottoposta la regolamentazione relativa all'accesso all'archivio nazionale dei veicoli e all'anagrafe degli abilitati alla guida. Specialità che deriva anche dalla natura di legge speciale che ha il Codice della Strada.

Peraltro, proprio in quest'ottica va letto, e correttamente interpretato, il dettato normativo di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.52 e successive modificazioni, (di seguito C.A.D.) nella parte in cui - stabilendo che i dati delle pubbliche amministrazioni sono fruibili dalle altre pubbliche amministrazioni - precisa: *"restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico"*.

Detti limiti infatti costituiscono l'esatto discrimine tra le previsioni di carattere generale in ordine alla fruibilità a titolo gratuito dell'accesso alle banche dati pubbliche e la specialità della disciplina citata, che si fonda proprio sui limiti di conoscibilità dei dati contenuti negli archivi del CED della motorizzazione.

A tal riguardo illuminante risulta il parere del Consiglio di Stato n. 2465/2001, reso in data 24 settembre 2002, che, chiamato ad esprimersi su analogo quesito relativo alla gratuità dell'accesso alle banche dati della pubblica amministrazione, ha espressamente stabilito che *"i dati contenuti nell'archivio CED sono coperti da riservatezza e quindi non sono per natura conoscibili da chiunque"*. Continua il Superiore Consesso precisando che: *"per gli Enti, tra i quali le amministrazioni comunali, cui è consentito l'accesso alla banca dati, qualora svolgano funzioni di polizia e nei limiti connessi con i propri compiti di Istituto, resta fermo il sistema a pagamento, non potendosi ritenere conoscibili da chiunque le informazioni richieste in quanto attinenti a dati personali...omissis"*.

Orbene, tale principio non solo non viene superato dalla recente disciplina in materia di gratuità dell'accesso alle banche dati della pubblica amministrazione, ma viene massimamente confermato dal sopra citato articolo 50, comma 1, C.A.D..

Peraltro, anche argomentando sotto diverso profilo, e cioè con riferimento alla successione delle leggi nel tempo, non può certo concludersi che il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.52 e successive modificazioni, abbia potuto o voluto derogare alle disposizioni su riportate in materia di accesso alla banca dati dei CED della Motorizzazione. Ciò per due ordini di ragioni:

- in primis, giacché, in ossequio ad un principio di abrogazione espressa, l'articolo 91 del C.A.D. - che pure elenca i provvedimenti abrogati alla data di entrata in vigore del codice stesso - non menziona tra questi il d.P.R. n. 634 del 1994, né alcuna altra delle su citate disposizioni. Le stesse, pertanto sono vigenti;
- in secondo luogo, poi, perché tutto il testo del più volte citato C.A.D., ed in particolare l'articolo 90 dello stesso, prevede che *"all'attuazione delle relative disposizioni si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente"*. Ciò posto - laddove anche, per mero tuziorismo, volesse accedersi alla tesi che il C.A.D. abbia voluto abrogare le disposizioni di cui al d.P.R. n. 634 del 1994, ed in specie quelle di cui all'articolo 10 concernente pagamento degli oneri connessi all'utenza del servizio erogato dal CED - allora non sarebbe stato possibile apporre siffatta clausola di invarianza degli oneri finanziari.

E' noto infatti che il comma 4 del citato articolo 10 prevede che i canoni annui di abbonamento debbano essere corrisposti *"mediante versamento su conto corrente postale intestato alla sezione della tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio, con imputazione all'apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato"*, mentre quello

relativo al costo delle singole informazioni ricevute, corrisposto ed introitato con medesime modalità, è poi "riassegnato, con decreto del Ministro del tesoro (oggi economia e finanze), ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione (oggi infrastrutture e trasporti).".

Inoltre, il comma 3 dell'articolo 10 in commento prevede che i predetti importi siano "revisionati, in relazione alla variazione accertata dall'Istituto centrale di statistica dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificate nel biennio precedente".

Trattasi evidentemente di imposte iscritte al bilancio dello Stato che non possono "sparire" in ragione di una lettura dei soli articoli 50 e 58 del C.A.D., scevra da un'interpretazione logico sistematica di tutte quelle del citato Codice e, soprattutto, dell'articolo 81 della Costituzione.

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, qualora codeste Amministrazioni dovessero eventualmente interrompere i versamenti relativi al canone e ai corrispettivi previsti dalla su citata normativa e necessari a garantire l'accesso alle banche dati della motorizzazione, questa Amministrazione dovrà - in ottemperanza agli articoli 4, comma 1, e 10, comma 7, del d.P.R. n. 634 del 1994 - procedere dapprima alla sospensione del servizio, con diritto di rivalsa sulla cauzione versata ai sensi del comma 1, del citato articolo 10, e successivamente, ove la situazione di insolvenza persistesse, revocare la concessione per grave violazione degli obblighi contrattuali assunti.

La presente nota è estesa, per conoscenza, al Ministero dell'economia e delle finanze, per le evidenti implicazioni sulla finanza pubblica che - nella denegata ipotesi che la posizione espressa dall'Amministrazione scrivente non fosse condivisa - la materia rivestirebbe, nonché all'A.N.C.I. in qualità di rappresentante istituzionale dei Comuni italiani.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(ing. Amedeo FUMERO)
Fumero